

LEGGE REGIONALE N. 48 DEL 19-12-1994

INTEGRAZIONE ALLA LR 25- 1- 1993, N. 5
NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO PROGRAMMATICO
DELLA RICETTIVITA' TURISTICA

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Gli interventi di cui agli artt. 1 e 3 della LR n. 5 del 25- 1- 1993 e relative direttive di attuazione, localizzati nelle fasce boscate e relative ad attività esistenti o programmati dagli strumenti urbanistici vigenti, sono attuati in variante agli indici previsti dagli strumenti di pianificazione e in deroga alle norme delle PPTM approvato con Legge regionale n. 3/ 90 purchè vengano realizzati con le seguenti modalità :

- indice volumetrico aggiuntivo 0,075 mc/ mq;
- superficie max coperta 1/ 40 della superficie territoriale boscata;
- lotto max di intervento 2.000 mq per ogni unità edilizia;
- lunghezza max del fronte del bungalow mt 8,00;
- distanza minima tra unità mt 20.

I bungalows, inoltre, devono essere realizzati con strutture prefabbricate ed avere una dimensione massima di mq 30.

ARTICOLO 2

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della LR n. 5 del 25- 1- 1993, è consentito ai Comuni compresi nelle aree turistiche della Regione Basilicata autorizzare, in variante agli strumenti urbanistici, il cambio di destinazione d' uso di immobili ricadenti nei centri storici e realizzati conformemente agli strumenti urbanistici.

ARTICOLO 3

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, li 19 dicembre 1994.

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE BASILICATA

LR concernente: << Integrazione alla LR 25- 1- 1993, n. 5 - Nuova disciplina degli interventi per lo sviluppo programmatico della ricettività turistica >>.

Si restituisce la Legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente, ai sensi dell' art. 127 della Costituzione.

Con l' occasione il Governo ha precisato che gli interventi attuati in variante agli strumenti di pianificazione previsti nell' articolo 1 devono osservare i principi dettati dalle Leggi n. 1357/ 1955 e Legge n. 765/ 1967.